



Rapporto esplicativo sulla revisione totale dell'

Ordinanza concernente le formazioni, i perfezionamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (Ordinanza sulla formazione in radioprotezione)

(RS 814.501.261)

Versione per l'indagine conoscitiva, ottobre 2015

1 Parte generale

1.1 Situazione iniziale

L'ordinanza concernente le formazioni, i perfezionamenti e le attività permesse in materia di radioprotezione (ordinanza sulla formazione in radioprotezione) è retta dagli articoli 11 capoverso 2, 12 capoverso 2 e 17-20 dell'ordinanza sulla radioprotezione (avamprogetto dell'ORaP, in seguito AP-ORaP). Essa disciplina le formazioni e i perfezionamenti con obbligo di riconoscimento per le persone attive nella radioprotezione nei settori della medicina, dell'industria, dell'insegnamento e degli impianti nucleari, nonché le formazioni in radioprotezione escluse da tale obbligo per le persone in seno a:

- autorità e amministrazioni;
- organizzazioni dell'esercito e della protezione della popolazione;
- organizzazioni e aziende;

come pure per le persone mobilitate di cui all'articolo 154 AP-ORaP.

Anche se buona parte della struttura è stata ripresa dall'ordinanza vigente, sono state introdotte alcune novità. Gli attuali articoli 2 – 5, ad esempio, non sono recepiti nella nuova versione poiché sono già contemplati nell'ordinanza sulla radioprotezione (AP-ORaP). Inoltre, la nuova ordinanza sulla formazione in radioprotezione precisa dal punto di vista linguistico la differenza tra formazione individuale e corsi di formazione e perfezionamento, che finora non era chiara. Quando il nuovo testo menziona solo «la formazione e il perfezionamento» fa riferimento sia alla formazione e al perfezionamento individuali sia ai corsi di formazione e perfezionamento. Le formazioni e i perfezionamenti individuali sono invece quelli che il singolo individuo può acquisire per vie diverse.

1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche

Obbligo di perfezionamento

Tra le novità introdotte dalla nuova ordinanza vi è l'obbligo per tutti coloro che operano con radiazioni ionizzanti di seguire periodicamente un perfezionamento in radioprotezione. Per alcuni, il DFI può chiedere secondo l'articolo 12 capoverso 2 AP-ORaP che il perfezionamento avvenga sotto forma di corso di perfezionamento riconosciuto. Oltre ai corsi specifici organizzati da un'istituzione di formazione, sono considerati tali anche gli eventi di perfezionamento organizzati all'interno dell'azienda, le conferenze o i seminari che affrontano adeguatamente il tema della radioprotezione. I perfezionamenti devono essere organizzati in modo da coprire temi rilevanti nell'ottica professionale in conformità agli allegati 1–5 e soddisfare almeno due dei tre punti seguenti:

- ripetizione delle conoscenze acquisite nella formazione di base in radioprotezione;
- aggiornamento delle conoscenze in radioprotezione sulla base dei nuovi sviluppi;
- applicazione pratica di conoscenze acquisite in azienda o di misure da attuare in caso di evento o incidente.

La periodicità del perfezionamento dipende dal rischio delle rispettive attività (per se stessi e per terzi) ma non deve essere inferiore a cinque anni. Le persone esposte a un rischio maggiore (in particolare gli specialisti in radioprotezione e i tecnici in radioprotezione o le persone che in medicina lavorano su applicazioni diagnostiche in ambito di dose forte e terapeutiche) devono seguire un perfezionamento almeno ogni tre anni.

Competenze, capacità e conoscenze da acquisire

Dando seguito alle raccomandazioni internazionali sull'istruzione in generale e a quelle specifiche per la radioprotezione, oltre ai contenuti didattici già previsti dall'ordinanza vigente, sono state inserite negli allegati delle tabelle in cui sono indicate le competenze, le capacità e le conoscenze da acquisire. Lo scopo è di garantire che al termine del corso i partecipanti, oltre a padroneggiare i

contenuti didattici, li sappiano porre in relazione tra loro e, su questa base, acquisiscano anche competenze complesse in materia di radioprotezione.

Formazioni riconosciute per le persone che, per la loro attività in seno ad autorità, ad amministrazioni, alla protezione della popolazione, all'esercito, nonché a organizzazioni e imprese che gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, possono manipolare radiazioni ionizzanti, nonché per le persone mobilitate di cui all'art. 154 AP-ORaP

Per le persone che, per la loro attività in seno ad autorità, ad amministrazioni, alla protezione della popolazione, all'esercito, nonché a organizzazioni e imprese che gestiscono infrastrutture critiche o servizi pubblici, manipolano radiazioni ionizzanti, non era finora richiesta una formazione riconosciuta in radioprotezione. Per la maggior parte degli interessati, ciò non cambierà nemmeno in futuro: continueranno infatti a ricevere una formazione non assoggettata all'obbligo di riconoscimento o, trattandosi di persone mobilitate, un'istruzione in caso di evento. Per un determinato gruppo di specialisti e formatori è tuttavia importante disporre di una formazione di alto livello qualitativo, dato che in caso di evento potrebbero essere esposti a un rischio elevato e/o dover assumere una grande responsabilità nei confronti di terzi (soprattutto della popolazione). L'obbligo di riconoscimento introdotto per queste persone permette di garantire una formazione di qualità sufficiente.

Adeguamento a nuove professioni

L'ordinanza è stata adeguata alle nuove professioni. Negli allegati sono state inserite le formazioni di tecnico di sala operatoria diplomato SSS e di consulente in materia di radon. Sono nuovi anche i corsi di formazione per le applicazioni estese in odontoiatria (tomografia volumetrica dentale), nonché per l'impiego di tomografi volumetrici digitali in otorinolaringoiatria e in chirurgia oro-maxillo-facciale. Nuovi sono pure i corsi di formazione per veterinari che effettuano tomografie computerizzate sugli animali o che manipolano sorgenti radioattive non sigillate. Queste novità tengono conto delle mutate esigenze, delle possibilità tecniche e degli aspetti riguardanti la radioprotezione per questi gruppi professionali.

1.3 Ripercussioni

Confederazione

L'applicazione delle nuove disposizioni avviene nel quadro dell'attività di rilascio delle licenze e di vigilanza dell'UFSP, della Suva, dell'IFSN e del DDPS.

Cantoni

Con il sostegno del DDPS, i Cantoni devono applicare le nuove disposizioni concernenti la formazione e il perfezionamento delle persone mobilitate.

Titolari di licenze e imprese mobilitate

I titolari di licenze devono ora assicurare il perfezionamento regolare delle persone responsabili della radioprotezione.

Anche per le imprese mobilitate vige ora l'obbligo di formazione e perfezionamento per le persone responsabili della radioprotezione, ma possono contare sul sostegno del DDPS.

2 Commenti ai singoli articoli

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto ed esclusioni dal campo d'applicazione

Questo articolo disciplina il campo d'applicazione dell'ordinanza.

La formazione per le persone che fanno parte di organizzazioni di pronto soccorso è già contemplata dall'ordinanza vigente. e ora è sancita anche nel campo d'applicazione. In analogia all'AP-ORaP, il concetto di organizzazioni di pronto soccorso non viene più utilizzato. Per definire in modo più esaustivo i servizi interessati, si rimanda all'articolo 154 AP-ORaP.

Art. 2 Obiettivi della formazione e del perfezionamento

Per garantire la manipolazione in sicurezza delle radiazioni ionizzanti, tutte le formazioni devono contenere determinati aspetti fondamentali della radioprotezione. In questo articolo vengono pertanto stabiliti gli obiettivi generali della formazione e del perfezionamento per le persone di cui all'articolo 11 AP-ORaP.

Art. 3 Riconoscimento di corsi di formazione e di formazioni individuali

Il nuovo articolo corrisponde all'articolo 6 vigente. Ai sensi degli articoli 15 e 17 AP-ORaP, le formazioni in radioprotezione devono essere riconosciute.

Il capoverso 3 è stato ampliato e ora permette il riconoscimento, oltre che delle formazioni estere, anche delle formazioni individuali acquisite per un'altra attività. Di fatto, si riconosce l'equivalenza delle formazioni tra diversi ambiti di vigilanza o di formazioni diverse nello stesso ambito di vigilanza. Come per il riconoscimento delle formazioni estere, bisogna garantire l'equipollenza della formazione in radioprotezione.

Sezione 2: Riconoscimento di formazioni e perfezionamenti

Art. 4 Durata di validità

Il testo del nuovo articolo è stato ripreso dall'articolo 7 dell'ordinanza vigente e rimane in vigore come tale.

Art. 5 Condizioni per lo svolgimento di un'attività permessa

Il capoverso 1 disciplina le condizioni per lo svolgimento di un'attività permessa per persone che hanno assolto una formazione riconosciuta per esercitare la funzione di perito, ma non hanno frequentato il necessario perfezionamento riconosciuto.

Secondo il capoverso 2, l'autorità di riconoscimento stabilisce, con oneri specifici per la licenza, un termine entro il quale la persona che desidera esercitare la funzione di perito deve assolvere un perfezionamento riconosciuto. Nelle disposizioni transitorie (articolo 14) è disciplinato l'obbligo di perfezionamento all'entrata in vigore dell'ordinanza.

Art. 6 Procedura

Questo articolo descrive sia la procedura per il riconoscimento dei corsi di formazione e perfezionamento sia quella per il riconoscimento della formazione individuale secondo l'articolo 3.

Art. 7 Contenuto della domanda di riconoscimento per i corsi di formazione e perfezionamento

Questo articolo descrive la documentazione che una domanda di riconoscimento per corsi di formazione e perfezionamento o per procedure di riconoscimento deve contenere. Stabilisce inoltre che per i corsi di perfezionamento non è richiesto l'esame finale, ma il contenuto del perfezionamento deve dimostrare di soddisfare almeno due dei tre punti seguenti:

- ripetizione delle conoscenze acquisite nella formazione di base in radioprotezione;
- aggiornamento delle conoscenze in radioprotezione sulla base dei nuovi sviluppi;

- applicazione pratica di conoscenze acquisite in azienda o di misure da attuare in caso di evento o incidente.

Art. 8 Certificato

Questo articolo corrisponde all'articolo 11 dell'ordinanza vigente. Dopo aver superato con successo i corsi di formazione e perfezionamento i partecipanti ricevono un certificato che attesta la loro partecipazione. Le istituzioni di formazione e perfezionamento sono tenute a conservare i dati dei partecipanti per 30 anni. In questo modo è possibile controllare quali corsi una persona ha assolto anche in caso di smarrimento del certificato di formazione o perfezionamento.

Art. 9 Casi particolari

Il nuovo articolo corrisponde all'articolo 12 dell'ordinanza vigente. Il testo impone tuttavia esplicitamente l'obbligo di rispettare i requisiti di cui all'allegato 2 e di coinvolgere l'UFSP nell'elaborazione dei corsi qualora questi prevedano temi rilevanti nell'ottica della radioprotezione.

Art. 10 Revoca ed estinzione del riconoscimento di corsi

Questo articolo è stato ripreso invariato dall'articolo 13 dell'ordinanza vigente.

Sezione 3: Altre disposizioni

Art. 11 Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento

Questo articolo corrisponde all'articolo 16 dell'ordinanza vigente con la differenza che ora trova applicazione anche per i corsi di perfezionamento.

Art. 12 Obbligo di notifica delle istituzioni di formazione e perfezionamento

Il nuovo articolo riprende l'articolo 17 dell'ordinanza vigente, tranne che ora trova applicazione anche per i corsi di perfezionamento. Visto però che per questi ultimi non è previsto alcun esame, la notifica della data e del luogo in cui si svolge l'esame è necessaria solo per i corsi di formazione. Diversamente dall'ordinanza attuale, devono essere notificati solo i dati dei partecipanti che hanno superato l'esame. Non è necessario notificare i dati di coloro che non hanno superato il corso.

Il termine per trasmettere le informazioni alle autorità di vigilanza è ora di due settimane prima dell'inizio del corso riconosciuto. Questo termine permette alle autorità di vigilanza di svolgere un'ispezione durante i corsi se necessario.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo

Considerato che si tratta di una revisione totale, l'ordinanza vigente è abrogata.

Art. 14 Disposizioni transitorie

Secondo questo articolo, che disciplina la transizione dall'ordinanza vigente a quella nuova, i corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti secondo il diritto vigente possono essere ancora iniziati per cinque anni a contare dall'entrata in vigore della nuova ordinanza. Dopodiché i corsi non sono più riconosciuti e devono essere sottoposti a una nuova procedura di riconoscimento. Le formazioni individuali acquisite in conformità al diritto attuale mantengono la loro validità. Le persone che hanno l'obbligo di seguire un perfezionamento riconosciuto devono assolverlo nel rispetto della periodicità di cui agli allegati 1 – 5, ossia entro tre, rispettivamente cinque anni.

Art. 15 Entrata in vigore

Questo articolo non necessita di spiegazioni.

Allegati 1 – 5

Gli allegati 1 – 5 riguardano i requisiti per il riconoscimento delle formazioni e dei perfezionamenti nei seguenti ambiti:

Allegato 1: medicina, medici e chiropratici

Allegato 2: medicina, professioni mediche e commercio

Allegato 3: impianti nucleari

Allegato 4: industria, commercio, insegnamento, ricerca e trasporti

Allegato 5: in caso di evento o di pericolo dovuto a una maggiore radioattività

I contenuti di tutti e cinque gli allegati sono strutturati in modo identico:

Tabella 1: gruppi professionali interessati nei singoli ambiti

In questa tabella, nella prima colonna vengono elencati e numerati i gruppi professionali menzionati. La numerazione permette di identificare le formazioni e viene ripresa nelle tabelle successive. Determinati gruppi professionali sono presenti in diversi ambiti ma sono citati in un solo allegato, ad esempio il conducente di veicoli, che può operare in diversi settori, ma viene menzionato solo ai numeri I 16 e I 17 per l'industria, il commercio, l'insegnamento, la ricerca e i trasporti.

La seconda colonna disciplina la formazione che una persona deve avere in radioprotezione per poter figurare nel gruppo professionale e specifica la formazione di base necessaria. Nella terza colonna figurano le attività permesse nei singoli ambiti allo scopo di precisare quali possono essere svolte con una determinata formazione. Questo elenco indica anche quali persone hanno il diritto di esercitare la funzione di perito secondo l'articolo 9 capoverso 1 lettera c AP-ORaP.

Tabella 2: competenze, capacità e conoscenze necessarie per i singoli ambiti

In questa tabella sono elencate le competenze, le capacità e le conoscenze di base che i partecipanti devono possedere al termine della formazione. Queste competenze, capacità e conoscenze si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali.

Tabella 3: contenuti didattici per i corsi nei singoli ambiti

La prima parte di questa tabella disciplina la durata e la periodicità dei corsi di formazione e perfezionamento. Precisa inoltre se il corso deve essere riconosciuto dall'autorità preposta. Va segnalato che i gruppi professionali che assolvono una formazione per determinate applicazioni in un ambito diverso, dovrebbero frequentare anche il corrispondente perfezionamento.

La seconda parte è un approfondimento della tabella 2 ed elenca i contenuti didattici concreti che devono essere trattati durante le rispettive formazioni. I contenuti sono ponderati in base a delle cifre. Diversamente dall'ordinanza vigente, la nuova prevede i seguenti cinque livelli:

- 1: Conoscenze: elencare, schizzare, nominare, descrivere, riprodurre
- 2: Comprensione: interpretare, spiegare, esporre, formulare, presentare
- 3: Applicazione: applicare, allestire, risolvere, eseguire, calcolare, realizzare, configurare
- 4: Analisi: scegliere, ripartire, analizzare, confrontare
- 5: Valutazione: valutare, decidere, giudicare, classificare, stimare

I contenuti dei corsi di perfezionamento devono allinearsi alla tabella.

I contenuti didattici si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali. Va precisato che per ogni tabella è possibile confrontare la ponderazione solo all'interno di un gruppo professionale, ma non tra gruppi diversi.

L'allegato 5 contiene anche una quarta tabella con i servizi e le persone responsabili per la formazione di persone attive in seno ad autorità, amministrazioni od organizzazioni della protezione della popolazione, all'esercito, a organizzazioni e imprese, nonché di persone mobilitate ai sensi dell'articolo 154 AP-ORaP.